

## **Ordinanza sull'impiego dell'informatica nell'Amministrazione cantonale dei Grigioni (Ordinanza sull'informatica, Oinf)**

emanata dal Governo il 26 giugno 2001

ai sensi degli art. 1 e art. 25 n. 4 lett. A, e) del Regolamento organico del Governo<sup>1)</sup>.

---

### **I. Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza regola i principi dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento, nonché i compiti e le competenze della pianificazione e dell'impiego dell'informatica nell'Amministrazione cantonale. Oggetto

<sup>2</sup> Dell'informatica ai sensi della presente ordinanza fanno parte tutte le tecnologie dell'informazione, segnatamente anche le telecomunicazioni.

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica sostanzialmente a tutti i dipartimenti, uffici ed esercizi dell'Amministrazione cantonale. Campo  
d'applicazione

<sup>2</sup> Non sottoposti alla presente ordinanza sono i tribunali cantonali e gli istituti indipendenti di diritto pubblico del Cantone.

<sup>3</sup> In casi motivati possono essere autorizzate ulteriori eccezioni.

<sup>4</sup> Non rientrano nella presente ordinanza sistemi informatici speciali, come quelli per l'insegnamento nelle scuole cantonali e per il settore stradale cantonale nonché speciali sistemi tecnici di controllo e di gestione.

#### **Art. 3**

L'informatica funge da sostegno all'Amministrazione cantonale nell'adempimento dei suoi compiti. Essa mira ad un'amministrazione razionale, economica e moderna e garantisce un scambio di informazioni moderno. Scopo  
dell'informatica

---

<sup>1)</sup> CSC 170.320

## II. Organizzazione

### Art. 4

Linee direttive

Il Governo emana le linee direttive e determina i principi per l'informatica.

### Art. 5

Commissione informatica  
1. Competenza

<sup>1</sup> La Commissione informatica tratta tutti gli affari in materia di informatica di importanza interdipartimentale o che riguardano gli interessi globali del Cantone.

<sup>2</sup> La Commissione informatica persegue lo sviluppo nel settore informatico e può elaborare proposte in merito.

### Art. 6

2. Composizione

<sup>1</sup> <sup>1)</sup> La Commissione informatica è presieduta dalla direttrice o dal direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni. Entrano a far parte come ulteriori membri un rappresentante di ogni altro dipartimento e un rappresentante della Cancelleria dello Stato nonché il capo dell'Ufficio d'informatica.

<sup>2</sup> I dipartimenti e la Cancelleria dello Stato designano autonomamente i loro membri.

<sup>3</sup> Un rappresentante del Controllo delle finanze e un rappresentante dei tribunali cantonali partecipano alle sedute senza avere diritto di voto. La Commissione informatica può chiamare a partecipare altre persone con funzione consultiva.

### Art. 7

Fornitori di prestazioni informatiche

<sup>1</sup> L'Ufficio d'informatica fornisce prestazioni informatiche per le unità amministrative cantonali.

<sup>2</sup> Il Governo può designare ulteriori fornitori di prestazioni informatiche interni all'Amministrazione.

<sup>3</sup> Nell'ambito della salvaguardia degli interessi globali del Cantone le prestazioni possono essere offerte in particolare anche ai tribunali cantonali, ai comuni e a servizi vicini all'Amministrazione nonché a terzi.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4281; entrato in vigore il 1° gen. 2007

**Art. 8**

<sup>1</sup> Ogni unità amministrativa dispone di una minima competenza informatica propria.

Competenza  
informatica delle  
unità  
amministrative

<sup>2</sup> <sup>1)</sup> L'Amministrazione cantonale dispone di un limitato numero di unità amministrative con elevata competenza informatica che sono in grado di fornire autonomamente prestazioni definite. Il Dipartimento preposto determina queste unità amministrative d'intesa con il Dipartimento delle finanze e dei comuni e ne stabilisce i compiti.

**III. Utilizzo di prestazioni informatiche****Art. 9**

<sup>1</sup> In linea di principio è possibile fare uso di prestazioni informatiche fornite da offerenti interni o esterni. Determinante per la selezione sono anzitutto l'economicità globale, la sicurezza e la protezione dei dati.

Utilizzo di  
prestazioni  
informatiche

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce quali prestazioni devono offrire i fornitori interni di prestazioni informatiche e per quali prestazioni di deve fare uso delle offerte dei prestatori interni di servizi informatici.

**IV. Sicurezza informatica e protezione dei dati****Art. 10**

<sup>1</sup> Mezzi informatici e dati per la cui confidenzialità, disponibilità, integrità e comprovabilità è responsabile il Cantone, devono essere protetti dalla perdita e dall'abuso.

Protezione

<sup>2</sup> La verifica delle misure di protezione è un compito permanente delle unità amministrative competenti.

**V. Disposizione finale****Art. 11**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

Entrata in vigore

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4281; entrato in vigore il 1° gen. 2007